

Tribunale di Torino, Sez. distaccata di Chivasso, 24 marzo 2009 – Est. Demarchi.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

**Processo civile – Interruzione del processo – Termine per la dichiarazione dell'evento interruttivo – Discussione della causa – Nozione – Dichiarazione dell'interruzione alla scadenza del termine per le repliche – Ammissibilità.**

*In tema di interruzione del processo, il riferimento dell'art. 300 del codice di procedura civile alla "chiusura della discussione avanti al collegio" deve essere ricondotto alla discussione orale della causa che abbia avuto effettivamente luogo in seguito ad istanza delle parti o di disposizione del giudice, non potendo l'udienza di precisazione delle conclusioni considerarsi di per sé udienza di discussione. In mancanza della discussione del senso testè precisato, l'evento interruttivo potrà pertanto essere dal difensore dichiarato fino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. (fb)*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

# IL CASO.it

Il Giudice Unico

pronunciando fuori udienza,

- letti gli atti,

- rilevato che in comparsa conclusionale 8.1.2009, pp. 1-2, il difensore della SPORTASS ha dichiarato testualmente: "Preliminarmente si rileva che in forza di d.l. 159/2007 ... convertito in l. 29.11.2007 n. 222 ... la convenuta SPORTASS è stata soppressa. Ai sensi dell'art. 28 del citato d.l. 159/2007 ... l'INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO è subentrata a SPORT ASS";

- rilevato che effettivamente l'art. 28 del d.l. 159/2007 conv. in l. 29.11.2007, n. 222 prevede: "

1. L'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4).

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo";

- rilevato che, sebbene l'ultimo comma dell'art. 300 c.p.c. stabilisca che: "Se alcuno degli eventi interruttivi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione avanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione", il riferimento della citata disposizione alla "discussione" deve essere letto nel senso del riferimento alla discussione orale della causa, che abbia avuto effettivamente luogo su istanza delle parti ai sensi dell'art. 281 quinquies, 2° comma, c.p.c. ovvero se disposta dal giudice ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., laddove l'udienza di precisazione delle conclusioni non può essere considerata udienza di discussione;

- ritenuto pertanto che, non essendovi stata nel procedimento in esame udienza di discussione, non possa operare il disposto dell'art. 300, ultimo comma, c.p.c. e che pertanto l'evento interruttivo (qual è nel caso di specie l'intervenuta soppressione dell'ente odierno convenuto SPORTASS) possa essere ritualmente dichiarato dal difensore sino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (v. App. Bologna, 13.2.2006; Trib. Ferrara, 20.12.2005; di recente Trib. Torino, 28.2.2008);

- ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover rimettere la causa sul ruolo onde dichiarare l'interruzione del processo;

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso

- Rimette la causa sul ruolo;
- Dichiara l'interruzione del processo;
- Autorizza ritiro atti.

Si comunichi.

Torino-Chivasso. 24.3.2009

**IL CASO.it**